Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INTERROGAZIONE (art. 98 LGC)

Inchieste disciplinari nell'Amministrazione cantonale: numeri, procedure, uniformità e organizzazione

Presentata da: Giuseppe Cotti e Gianluca Padlina

Data: 26 ottobre 2026

Numero: 227.26

Testo:

La Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) disciplina le conseguenze delle violazioni dei doveri di servizio e la relativa procedura disciplinare.

L'art. 32 LORD prevede quali sanzioni disciplinari l'ammonimento, la multa fino a fr. 3'000.-, la riduzione dello stipendio fino a un massimo del 10% per la durata massima di un anno e la sospensione dall'impiego, con privazione totale o parziale dello stipendio, fino a otto mesi. Nella commisurazione della sanzione devono essere considerate, in particolare, la colpa, i motivi, la condotta precedente, il grado e la responsabilità del dipendente e l'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

Per quanto riguarda le competenze, l'art. 34 LORD attribuisce di principio all'autorità di nomina la facoltà di infliggere le sanzioni disciplinari, prevedendo tuttavia la possibilità di delegare alle istanze subordinate la competenza per l'ammonimento e la multa.

L'art. 36 LORD stabilisce inoltre che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza preventiva inchiesta e garantisce al dipendente il diritto di conoscere i fatti rimproveratigli e i risultati dell'inchiesta, nonché di formulare le proprie osservazioni. La decisione dev'essere scritta e motivata e indicare i mezzi e i termini di ricorso.

Il Regolamento dei dipendenti dello Stato (RDSt) precisa ulteriormente l'organizzazione della procedura.

Ai sensi dell'art. 41 RDSt, le informazioni preliminari in materia disciplinare sono raccolte dal funzionario dirigente, mentre i servizi centrali possono prestare assistenza o subentrare, se richiesti, nell'esecuzione.

Quando dalle informazioni preliminari i fatti risultano evidenti o ammessi e sono stati rispettati i diritti del dipendente, le sanzioni rientranti nelle competenze delegate possono essere pronunciate senza una formale apertura dell'inchiesta da parte del Consiglio di Stato. Il dipendente interpellato nell'ambito delle informazioni preliminari può comunque chiedere l'apertura di una formale inchiesta a proprio carico.

Quando invece il caso appare di gravità tale da eccedere l'adeguatezza delle sanzioni delegate, il funzionario dirigente, il Direttore di divisione o il Segretario generale è tenuto a coinvolgere il servizio centrale interessato, che richiede all'Autorità di nomina la formale apertura dell'inchiesta.

L'art. 41 cpv. 5 RDSt stabilisce che la formale apertura dell'inchiesta compete al Consiglio di Stato, il quale designa chi la conduce, precisando inoltre che la delega a specialisti esterni

deve rimanere eccezionale ed essere giustificata da interessi preminenti dell'Amministrazione.

Quanto alle competenze delegate, l'art. 42 RDSt attribuisce al funzionario dirigente la competenza di infliggere un ammonimento e al Direttore di divisione o al Segretario generale quella di infliggere una multa fino a fr. 500.–. Copia delle decisioni disciplinari deve essere trasmessa al servizio centrale e al Dipartimento interessato.

Il sistema vigente prevede dunque diversi livelli di intervento e differenti autorità: vi sono informazioni preliminari gestite a livello dirigenziale, sanzioni minori adottate in delega, inchieste formalmente aperte dal Consiglio di Stato e procedimenti la cui conduzione può essere attribuita, a seconda dei casi, a differenti funzionari, servizi o, eccezionalmente, a specialisti esterni.

Questa articolazione solleva alcune questioni di carattere organizzativo che meritano di essere approfondite.

La materia disciplinare riguarda infatti, da un lato, la capacità dello Stato di intervenire in modo efficace quando vengono violati i doveri di servizio e, dall'altro, la necessità di assicurare ai dipendenti coinvolti procedure imparziali, professionalmente condotte e rispettose delle garanzie previste dalla legge.

Appare quindi importante conoscere non soltanto quante inchieste disciplinari vengono aperte e quali sanzioni vengono pronunciate, ma anche chi conduce concretamente gli accertamenti, chi assume le decisioni, quanto durano le procedure, quale sia il grado di uniformità tra i diversi Dipartimenti e in quale misura si renda necessario ricorrere a specialisti esterni.

Occorre infine interrogarsi sull'organizzazione stessa delle inchieste disciplinari di maggiore importanza. Per le sanzioni minori appare comprensibile mantenere le competenze delegate previste dal RDSt. Diversa può essere la valutazione per le inchieste formalmente aperte dal Consiglio di Stato, nelle quali potrebbero assumere particolare rilevanza la specializzazione di chi conduce gli accertamenti, la coerenza delle procedure adottate e una sufficiente distanza rispetto alla struttura amministrativa direttamente interessata.

In questo contesto potrebbe essere opportuno valutare se la conduzione delle inchieste disciplinari formali debba continuare ad essere attribuita caso per caso oppure se non sarebbe preferibile disporre di un servizio unico e specializzato, trasversale all'Amministrazione cantonale, lasciando naturalmente all'autorità competente la decisione finale.

Alla luce di quanto precede, si chiede al Consiglio di Stato:

1. Quante procedure disciplinari sono state trattate negli ultimi cinque anni e nell'anno in corso? Si chiede di fornire i dati suddivisi per anno e per Dipartimento, compresa la Cancelleria dello Stato, distinguendo tra informazioni preliminari, procedure concluse con una sanzione senza formale apertura dell'inchiesta e inchieste formalmente aperte dal Consiglio di Stato.
2. Qual è stato l'esito delle procedure disciplinari nello stesso periodo? Si chiede di fornire i dati per anno e per Dipartimento, distinguendo tra: informazioni preliminari senza seguito, abbandono del procedimento dopo formale apertura; ammonimento; multa fino a fr. 500.– ; multa superiore a fr. 500.– e fino a fr. 3'000.–; riduzione dello stipendio; sospensione dall'impiego. Per le procedure ancora in corso si chiede inoltre di indicarne il numero.
3. Quante procedure di disdetta del rapporto d'impiego sono state avviate nel medesimo periodo? Si chiede di fornire i dati per anno e per Dipartimento, indicando quante procedure si

siano concluse con la disdetta, quante siano state abbandonate o concluse diversamente e quante decisioni siano state impugnate, con il relativo esito.

4. Quante decisioni disciplinari sono state impugnate e quante, a seguito di ricorso, sono state confermate, modificate o annullate? Si chiede una suddivisione per anno e, ove possibile, per Dipartimento.
5. Esistono direttive o procedure comuni a tutta l'Amministrazione cantonale per la conduzione delle informazioni preliminari e delle inchieste disciplinari e per garantire uniformità nella scelta delle sanzioni? Esiste inoltre una registrazione centralizzata delle decisioni disciplinari trasmesse ai servizi centrali?
6. il Consiglio di Stato ritiene che l'attuale sistema garantisca una sufficiente uniformità, professionalità e indipendenza nella conduzione delle inchieste e nell'applicazione delle sanzioni? Sono state rilevate differenze significative tra i diversi Dipartimenti?
7. Per le fattispecie che eccedono le sanzioni minori delegate, non ritiene il Consiglio di Stato opportuno valutare l'affidamento della conduzione delle inchieste a un servizio unico e specializzato, trasversale all'Amministrazione cantonale, lasciando all'autorità competente la decisione finale?
8. Una simile soluzione non permetterebbe di rafforzare l'uniformità della prassi, la specializzazione, la distanza rispetto alla struttura amministrativa interessata e la parità di trattamento tra dipendenti di Dipartimenti diversi, riducendo nel contempo la necessità di ricorrere a specialisti esterni?